SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 luglio 1990.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario a seguito della eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 nei territori agricoli della regione Sicilia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 42 del 13 luglio 1990 con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 nei territori agricoli della regione Sicilia;

Vista la nota in data 12 luglio 1990, con la quale la regione Sicilia chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-90;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla siccità nell'annata agraria 1989-90, ricadenti nei territori della regione Sicilia, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, dalle Regioni e dagli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1990

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A3496

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 agosto 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 18 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trentuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di ventisei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Tricarico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1986, con il quale, contestualmente al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trentuno parrocchie costituite nella diocesi di Tricarico, vennero dichiarate estinte ventisei chiese parrocchiali;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi dichiara che una di dette chiese parrocchiali era amministrata da fabbriceria non dotata di personalità giuridica;

Visto l'art. 41, comma secondo, del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, il quale dispone che «la fabbriceria che non sia persona giuridica cessa di esistere se la chiesa perde la personalità giuridica ovvero se non vi sono beni da amministrare a norma dell'art. 37. L'estinzione è accertata con decreto del Ministro dell'interno»;

Decreta:

È dichiarata estinta, a far tempo dal 31 ottobre 1986, la seguente fabbriceria che amministrava una chiesa parrocchiale che ha perduto la personalità giuridica civile in forza del decreto ministeriale richiamato in premessa:

1) fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in Grassano (Matera).

Roma, 4 agosto 1990

Il Ministro: GAVA

90A3570

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 1990.

Saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346;

Ritenuto che per il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27 10, 27 11 e 27 12 della vigente tariffa dei dazi doganali non può essere concessa una dilazione per un periodo superiore ai quindici giorni;

Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista dal menzionato art. 79;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 luglio 1990;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il saggio di interesse applicabile dal 28 luglio 1990 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con l'esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27 10, 27 11 e 27 12 della vigente tariffa dei dazi doganali e per l'eventuale ulteriore ritardo, è stabilito nella misura del 12,204 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3600

DECRETO 6 agosto 1990.

Modalità di versamento al concessionario di somme dovute a definizione di pendenze e controversie tributarie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 1990, n. 165, che prevede la facoltà, per il contribuente, di definire le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il successivo comma 4, che consente di definire le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie;

Visto l'art. 5, commi 5 e 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con la citata legge n. 165, del 26 giugno 1990, che prevedono rispettivamente l'obbligo, per i contribuenti, di corrispondere gli interessi ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie tributarie, nonché l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire le modalità di effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2 e 4 della stessa legge;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il Servizio centrale della riscossione;

Ritenuta la necessità di predisporre, per i versamenti previsti dal citato art. 5, una modulistica specifica e visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede l'obbligo, per i contribuenti, di utilizzare una distinta di versamento conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, con il quale si sono approvate, tra le altre, le modalità di rendicontazione delle somme riscosse per versamenti diretti dai concessionari del servizio di riscossione e ritenuta la necessità di modificare lo schema allegato 7 al predetto decreto;

Considerato che rientrano nei compiti di istituto del Servizio centrale della riscossione i pagamenti relativi alla definizione di pendenze e di controversie concernenti le imposte per le quali il Servizio ha competenza a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Decreta:

Art. 1.

Le somme dovute per la definizione delle pendenze e delle controversie tributarie in materia di imposte dirette, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, commi 2 e 4, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, devono essere corrisposte al concessionario della riscossione competente in relazione all'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento o il provvedimento che irroga la sanzione.

Fermo l'integrale pagamento delle imposte iscritte a ruolo, per la definizione delle controversie di cui al comma 4 del citato art. 5 le somme ancora dovute devono essere corrisposte mediante versamento diretto. Con lo stesso sistema devono essere corrisposte le somme dovute per le pendenze tributarie di cui al comma 2 dell'art. 5 citato.

Per il versamento allo sportello del concessionario deve essere utilizzata apposita distinta di versamento Mod. 5, Modulario F. Riscossione n. 5, conforme a quella riportata nell'allegato 1 al presente decreto.

Le informazioni relative alle sanzioni per erronea compilazione della distinta, all'elencazione dei codici tributo e alle avvertenze per la compilazione del modello sono stabilite con apposite istruzioni ministeriali.

Per quanto concerne la definizione delle pendenze e delle controversie tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, resta ferma la competenza degli uffici finanziari dipendenti dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a provvedere alla liquidazione ed alla riscossione delle somme dovute, tenendo conto dell'avvenuto pagamento, da parte del contribuente, degli eventuali carichi già iscritti in ruoli resi esecutori dall'intendente di finanza.

Art. 2.

La distinta Mod. 5 è predisposta in triplice copia su carta autocopiante o carbonata, la prima delle quali è trattenuta dal concessionario, la seconda è consegnata al contribuente e la terza è trasmessa a cura del concessionario all'ufficio delle imposte dirette che ha emesso l'avviso di accertamento o il provvedimento che irroga la sanzione.

Nella distinta devono essere riportati gli importi da versare per la definizione della pendenza o controversia, indicando separatamente le somme dovute per tributo, soprattasse e pene pecuniarie.

I compensi dovuti al concessionario per la riscossione tramite ruolo, nonché gli oneri accessori inerenti alla liquidazione e alla riscossione dei tributi, non vanno considerati ai fini della determinazione delle somme da corrispondere per definire la controversia ai sensi del comma 4 del citato art. 5.

Nel caso di pendenza di controversia presso la commissione tributaria gli uffici finanziari interessati danno comunicazione al presidente della commissione stessa ai fini della dichiarazione di cessata materia del contendere.

Art. 3.

A seguito della presentazione della distinta di versamento, il concessionario rilascia, per ogni codice tributo, regolare quietanza e attestato di pagamento.

Con un'unica distinta di versamento possono essere versati più codici tributo, purché riferiti ad uno stesso atto.

Sono istituiti i seguenti codici tributo:

4008 IRPEF - Imposta e relativi interessi;
2104 IRPEG - Imposta e relativi interessi;
3005 ILOR - Imposta e relativi interessi;
1014 Imposte dirette diverse da IRPEF, IRPEG, ILOR e relativi interessi;
1600 Soprattasse e pene pecuniarie.

Art. 4.

Le somme riscosse per versamento diretto dal concessionario devono essere riversate, al netto delle commissioni spettanti secondo le modalità e le scadenze previste dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 5.

Per la registrazione dei dati di riscossione e per l'acquisizione dei relativi supporti magnetici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 7 dicembre 1989, mentre l'allegato 7 a quest'ultimo decreto è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO I

DISTINTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE E DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

MODULARIO
Finanze Riscossione - 5

Mod. 5 Modulario F Riscossione

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ____________________

DISTINTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE E DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

DICHIARANTE				
COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME		DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno)	SESSO (M/F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)		
DOMICILIO FISCALE — COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		

CONIUGE				
COGNOME	NOME		DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno)	SESSO (M/F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA	CODICE FISCALE (obbligatorio)		

☐ Definizione pendenze con pagamento dell'80% (art.5, comma 2, L. 165/90) ☐ Definizione controversie con pagamento del 90% (Art. 5, comma 4, L. 165/90)

Ufficio distrettuale imposte dirette che ha emesso l'atto ____________

Tipo atto: ☐ Avviso d'accertamento ovvero ☐ Provvedimento che irroga sanzioni

Estremi dell'atto: Periodo di riferimento ____ ____ N° ____________ Data notifica (giorno, mese, anno)

CODICE TRIBUTO	GRUPPO	IMPORTO	INTERESSI	TOTALE
		.000	.000	.000
		.000	.000	.000
		.000	.000	.000
			TOTALE DA VERSARE	.000

Firma ____________________

Si dichiara che per il periodo di riferimento sopra indicato risultano le seguenti iscrizioni a ruolo:

TIPO RUOLO	SCADENZA I^a RATA	IMPOSTA
		.000
		.000

Firma ____________________

ZONA RISERVATA AL CONCESSIONARIO

CODICE CONTRIBUENTE DICHIARANTE

PROV.	COMUNE	CODICE	C.C.

CODICE CONTRIBUENTE CONIUGE

PROV.	COMUNE	CODICE	C.C.

IMPORTANTE VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

DATA (giorno, mese, anno)

Zona riservata al Concessionario

Emessa/e quietanza/e serie ....

dal n. .... al n. ....

PER IL CONCESSIONARIO

(Carta bianca, grafica color viola)

MODULARIO
Finanze Riscossione - 5

Mod. 5 Modulario F. Riscossione

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ______________________

DISTINTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE E DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

DICHIARANTE

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno)	SESSO (M/F)

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO

CONIUGE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA: (giorno, mese, anno)	SESSO (M/F)

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA	CODICE FISCALE (obbligatorio)

☐ Definizione pendenze con pagamento dell' 80% (art.5, comma 2, L. 165/90) ☐ Definizione controversie con pagamento del 90% (Art. 5, comma 4, L. 165/90)

Ufficio distrettuale imposte dirette che ha emesso l'atto ______________

Tipo atto: ☐ Avviso d'accertamento ovvero ☐ Provvedimento che irroga sanzioni

Estremi dell'atto: Periodo di riferimento |__|__| |__|__| N° ______________ Data notifica (giorno, mese, anno)

CODICE TRIBUTO	GRUPPO	IMPORTO	INTERESSI	TOTALE
		.000	.000	.000
		.000	.000	.000
		.000	.000	.000
			TOTALE DA VERSARE	.000

Firma ______________________

Si dichiara che per il periodo di riferimento sopra indicato risultano le seguenti iscrizioni a ruolo:

TIPO RUOLO	SCADENZA I^a RATA	IMPOSTA
		.000
		.000

Firma ______________________

ZONA RISERVATA AL CONCESSIONARIO

CODICE CONTRIBUENTE DICHIARANTE

PROV.	COMUNE	CODICE	C.C.

CODICE CONTRIBUENTE CONIUGE

PROV.	COMUNE	CODICE	C.C.

IMPORTANTE VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

DATA (giorno, mese, anno)

Emesso/a quietanza/e per l'importo indicato nel TOTALE DA VERSARE

Firma ______________________

PER IL CONTRIBUENTE

(Carta bianca, grafica color viola)

MODULARIO Finanze Riscossione - 5

Mod. 5 Modulario F Riscossione

MINISTERO DELLE FINANZE
SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI ____________________

DISTINTA PER LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE E DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

DICHIARANTE

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	SESSO (M/F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	CODICE FISCALE (obbligatorio)	
DOMICILIO FISCALE — COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	

CONIUGE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	SESSO (M/F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA	CODICE FISCALE (obbligatorio)	

☐ Definizione pendenze con pagamento dell'80% (art.5, comma 2, L. 165/90) ☐ Definizione controversie con pagamento del 90% (Art. 5, comma 4, L. 165/90)

Ufficio distrettuale imposte dirette che ha emesso l'atto ____________

Tipo atto: ☐ Avviso d'accertamento ovvero ☐ Provvedimento che irroga sanzioni

Estremi dell'atto: Periodo di riferimento ⌊ ⌋ ⌊ ⌋ N° ________ Data notifica (giorno mese anno)

CODICE TRIBUTO	GRUPPO	IMPORTO	INTERESSI	TOTALE
		.000	.000	.000
		.000	.000	.000
		.000	.000	.000
			TOTALE DA VERSARE	.000

Firma ____________________

Si dichiara che per il periodo di riferimento sopra indicato risultano le seguenti iscrizioni a ruolo:

TIPO RUOLO	SCADENZA I° RATA	IMPOSTA
		.000
		.000

Firma ____________________

ZONA RISERVATA AL CONCESSIONARIO

Agli atti di questa Concessione risulta che le imposte a ruolo e relativi interessi a fianco indicati sono stati corrisposti.

Data Timbro Firma

oppure

Agli atti di questa Concessione non risultano iscrizioni a ruolo pendenti relativamente al periodo di riferimento di cui sopra.

Data Timbro Firma

oppure

Agli atti di questa Concessione risultano per il periodo di riferimento di cui sopra iscrizioni a ruolo non corrisposte.

Data Timbro Firma

ZONA RISERVATA AL CONCESSIONARIO

CODICE CONTRIBUENTE DICHIARANTE

PROV.	COMUNE	CODICE	C.C.

CODICE CONTRIBUENTE CONIUGE

PROV.	COMUNE	CODICE	C.C.

IMPORTANTE VEDERE A TERGO LE AVVERTENZE

DATA (giorno mese anno)

Emessa/e quietanza/e per l'importo indicato nel TOTALE DA VERSARE

Firma ____________________

PER L'UFFICIO TRIBUTARIO

(Carta bianca, grafica color viola)

SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

(Carta bianca, grafica color viola)

ALLEGATO 2

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI

DA INOLTRARE A CURA DEI CONCESSIONARI AL SISTEMA

INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

I supporti predisposti dai concessionari ai sensi dell'art.6 del Decreto Ministeriale 7 dicembre 1989 e sui quali devono essere registrati i dati dei versamenti diretti ed i dati dei pagamenti effettuati dai concessionari in Tesoreria, sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

- numero di tracce = 9;
- numero di caratteri per pollice = 1600, oppure 6250 b.p.i.;
- tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD;

oppure nastri a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

- numero di tracce = 18;
- numero di caratteri per pollice = 38.000
- tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

La lunghezza del record fisico deve essere di 12000 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 100 records logici.

Non è ammessa la presenza di label (standard o non standard).

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

- destinatario : Sistema Informativo del Ministero delle Finanze - Via Carucci, 99 - 00143 ROMA;
- concessione o ente : descrizione in chiaro della denominazione della concessione o ente che ha predisposto il supporto;
- densità di registrazione : 1600 oppure 6250 b.p.i., oppure 38.000 b.p.i.;
- data di scadenza;
- causale dell'invio: versamenti diretti ai concessionari;

- numero di bobine su cui sono contenuti i dati dei versamenti relativi alla scadenza considerata;

- numero di ordine della bobina nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata.

Il supporto magnetico può contenere informazioni relative a più concessioni; tutti i dati relativi ai versamenti ricevuti e ai conseguenti pagamenti - in Tesoreria costituiscono la "UNITA' DI REGISTRAZIONE" e pertanto devono essere necessariamente registrati sulla medesima bobina.

Non è consentito il frazionamento delle "UNITA' DI REGISTRAZIONE" di una medesima concessione su diverse bobine quando le stesse bobine contengono informazioni relative a più concessioni.

La concessione o ente che produce i supporti deve condensare i dati su un numero minimo di bobine, compatibilmente con quanto sopra precisato.

Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi records lunghi 120 caratteri:

1) Record - versamento;

2) Record - riscossione "contabile";

3) Record - riscossione "anagrafico di persona fisica" del soggetto dichiarante presente nella distinta di versamento;

4) Record-riscossione "anagrafico di persona fisica" del soggetto coniuge presente nella distinta di versamento;

5) Record - riscossione "dati identificativi di società" per le distinte presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche.

I records di cui ai punti 3), 4) e 5) devono essere registrati per tutti i numeri di codice fiscale presenti nei records - riscossione contabile, che abbiano il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 1976 (G.U. n. 345 del 29 dicembre 1976).

A) Contenuto della "Unità di registrazione"

Le singole "unità di registrazione" devono essere disposte sul "file" per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi dei campi appresso citati):

codice concessione/codice tesoreria/n° quietanza (rilasciata dalla tesoreria)/progressivo record/tipo record

Il progressivo record assume il valore 1 nel primo record versamento inserito nel "file"; deve essere incrementato di una unità per i successivi records versamento o riscossione contabile; per i record "anagrafici" (tipo 3, 4 e 5) il progressivo assume il valore del record riscossione contabile cui si riferisce.

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record costituente l'"UNITA' DI REGISTRAZIONE", per ciascun campo, in parentesi, vengono forniti nell'ordine: posizione, lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1) Record-versamento: contiene i dati relativi a ciascuna delle operazioni di versamento effettuate presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato:

   a) codice concessione (1-3, 3, D.E.): codice identificativo della concessione;

   b) codice tesoreria (4-6, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

   c) numero di quietanza (7÷16, 10, D.E.) : numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato, oppure numero del postagiro per i versamenti tramite conto corrente vincolato oppure numero del bollettino per i versamenti tramite conto corrente postale;

   d) progressivo record (17÷24, 8, D.E.);

   e) tipo di record (25-25, 1, D.E.): vale sempre 1;

   f) data del versamento (26-31, 6, D.E.): espressa in anno, mese ed giorno, indica la data liberatoria per il concessionario;

   g) capitolo di bilancio (32-35, 4, D.E.): capitolo di bilancio sul quale viene effettuato il versamento;

   h) articolo (36-37, 2, D.E.);

   i) importo versato (38÷49, 12, D.E.): importo del pagamento effettuato dal concessionario in tesoreria;

l) importo delle somme trattenute per effetto della dilazione (50÷60, 11, D.E.): somma trattenuta dal concessionario in applicazione dell'art. 62, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43;

m) importo delle somme oggetto di sgravio (61÷71, 11, D.E.): somma trattenuta dal concessionario in applicazione dell'art. 86, comma 5, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43;

n) importo delle somme riversate per effetto della revoca delle dilazioni (72÷82, 11, D.E.);

o) importo delle somme riversate per effetto della revoca dello sgravio (83÷93, 11, D.E.);

Quando le somme oggetto di sgravio e/o dilazione compensano totalmente l'importo da versare deve essere, in ogni caso, registrato il record versamento (tipo record = 1) avendo cura di impostare a zero i seguenti campi:

- numero di quietanza (lettera c)
- data del versamento (lettera f)
- importo versato (lettera i)
- flag tipo versamento (lettera s)

p) importo della commissione spettante al concessionario (94÷103, 10, D.E.);

q) numero di versamenti (104÷109, 6, D.E.): numero di versamenti a fronte dei quali è stato effettuato il riversamento in Tesoreria. Vale ∅ per i pagamenti compensativi effettuati a fronte di pagamenti carenti; per i versamenti degli interessi maturati sui conti correnti vincolati; per i versamenti con codice tributo non attribuibile; per i versamenti del 20% delle pene pecuniarie;

r) numero dei records anagrafici (110÷115, 6, D.E.): numero dei records anagrafici inseriti nella "UNITA' DI REGISTRAZIONE";

s) flag tipo versamento (116÷116, 1, D.E.): assume i valori:

∅ per versamento effettuato direttamente in tesoreria;
1 per versamento effettuato tramite postagiro;
2 per versamento effettuato tramite conto corrente postale;

t) Filler (117÷120, 4, D.E.): vale sempre zero.

2) Record-riscossione "contabile" : contiene i dati relativi a ciascun versamento diretto:

a) codice concessione (1÷3, 3, D.E.);

b) codice tesoreria (4÷6, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

c) numero di quietanza (7÷16, 10, D.E.) : numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato, oppure numero del postagiro per i versamenti tramite conto corrente vincolato oppure numero del bollettino per i versamenti tramite conto corrente postale;

d) progressivo record (17÷24, 8, D.E.);

e) tipo record (25÷25, 1, D.E.): vale sempre 2;

f) data del versamento (26÷31, 6, D.E.): la data, espressa in anno, mese e giorno, di emissione della quietanza da parte del concessionario o del versamento in conto corrente postale;

g) codice fiscale del dichiarante (32÷47, 16, A.N.): codice fiscale del contribuente. In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

h) stato civile del dichiarante (48÷48, 1, D.E.); da registrare solo per i versamenti IRPEF e ILOR persone fisiche; vale Ø in tutti gli altri casi;

i) codice fiscale del coniuge (49÷64, 16, A.N.): codice fiscale del coniuge. In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

l) stato civile del coniuge (65÷65, 1, D.E.); da registrare solo per i versamenti IRPEF e ILOR persone fisiche; vale Ø in tutti gli altri casi;

m) periodo di riferimento del versamento (66÷69, 4, D.E.): è il periodo d'imposta per l'IRPEG e l'ILOR delle persone giuridiche (nella forma AAAA); è il periodo di riferimento delle ritenute alla fonte (nella forma AAMM); è la data del verbale per le pene pecuniarie (nella forma MMGG); è l'anno d'imposta ovvero il periodo d'imposta per i pagamenti con i codici tributo 4008, 2104, 3005, 1014 e 1600 (nella forma AA00 ovvero AAAA); è l'anno d'imposta per i versamenti relativi all'IRPEF ed all'ILOR (nella forma AA00);

n) serie della quietanza (70-73, 4, A.N.); serie della quietanza rilasciata dal concessionario;

o) numero della quietanza (74-84, 11, D.E.): numero della quietanza rilasciata dal concessionario;

p) codice tributo (85÷88, 4, D.E.);

q) gruppo (89-90, 2, D.E.);

r) importo versato (91÷101, 11, D.E.): importo versato a fronte del codice tributo;

s) importo interessi versati (102-111, 10, D.E.): importo degli interessi versati a fronte del codice tributo;

t) flag intestatario del versamento (112-112, 1, D.E.): assume i valori:

   1 se versamento ILOR del dichiarante persone fisica;
   2 se versamento ILOR del coniuge;
   ∅ in tutti gli altri casi;

u) tipo versamento (113-113, 1, D.E.): vale:

   1 se il versamento è effettuato alla concessione;
   2 se il versamento è effettuato alla concessione tramite conto corrente postale;

v) data di registrazione (114-119, 6, D.E.): è la data espressa in AAMMGG in cui perviene notizia alla concessione dell'avvenuto accreditamento del versamento effettuato tramite conto corrente postale;

z) flag di competenza del versamento (120÷120, 1, D.E.) vale:

   1 se il versamento è effettuato a concessione competente territorialmente;
   2 se il versamento è effettuato a concessione non competente territorialmente.

I records riscossione-contabile relativi alle pene pecuniarie seguono esclusivamente i record-versamento del capitolo di bilancio di competenza del tributo.

3) Record-riscossione "anagrafico di persona fisica": contiene i dati anagrafici della persona fisica, dichiarante, che effettua il versamento:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E.);

b) codice tesoreria (4-6, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

c) numero di quietanza (7÷16, 10, D.E.) : numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato, oppure numero del postagiro per i versamenti tramite conto corrente vincolato oppure numero del bollettino per i versamenti tramite conto corrente postale;

d) progressivo record (17÷24, 8, D.E.);

e) tipo record (25-25, 1, D.E.): vale sempre 3;

f) cognome (26÷49, 24, A);

g) nome (50-69, 20, A);

h) sesso (70-70, 1, A): vale M o F;

i) data di nascita (71÷76, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno;

l) comune di nascita (77-101, 25, A);

m) provincia di nascita (102-103, 2, A): sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il comune di nascita del contribuente;

n) Filler (104-120, 17, D.E.): vale sempre zero.

4) Record-riscossione "anagrafico di persona fisica": contiene i dati anagrafici della persona fisica, coniuge, che effettua il versamento:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E.);

b) codice tesoreria (4÷6, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

c) numero di quietanza (7-16, 10, D.E.); numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente alla

Tesoreria Provinciale dello Stato, oppure numero del postagiro per i versamenti tramite conto corrente vincolato oppure numero del bollettino per i versamenti tramite conto corrente postale;

d) progressivo record (17÷24, 8, D.E.);

e) tipo record (25÷25, 1, D.E.): vale sempre 4;

f) cognome (26÷49, 24, A);

g) nome (50÷69, 20, A);

h) sesso (70÷70, 1, A): vale M o F;

i) data di nascita (71÷76, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno;

l) comune di nascita (77÷101, 25, A);

m) provincia di nascita (102÷103, 2, A): sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il comune di nascita del contribuente;

n) Filler (104÷120, 17, D.E.): vale sempre zero.

5) Record-riscossione "dati identificativi di società": contiene i dati identificativi della società o associazione che effettua il versamento:

a) codice concessione (1÷3, 3, D.E.);

b) codice tesoreria (4÷6, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

c) numero di quietanza (7÷16, 10, D.E.); numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato, oppure numero del postagiro per i versamenti tramite conto corrente vincolato oppure numero del bollettino per i versamenti tramite conto corrente postale;

d) progressivo record (17÷24, 8, D.E.);

e) tipo record (25÷25, 1, D.E.): vale sempre 3;

f) ragione sociale o denominazione (26÷85, 60, A.N.);

g) comune del domicilio fiscale (86÷110, 25, A);

h) provincia del domicilio fiscale (111-112, 2, A.);

i) Filler (113-120, 8, D.E.): vale sempre zero.

6) Contenuto di ciascun supporto magnetico: l'insieme delle unità di registrazione contenute in ciascun supporto magnetico, sia che detto insieme costituisca l'intero "file" o parte di esso, deve essere preceduto da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo:

a) filler (1-3, 3, D.E.): vale sempre Ø;

b) codice centro (4-6, 3, D.E.): codice del centro di elaborazione dati che ha prodotto il supporto;

c) progressivo d'invio (7-7, 1, D.E.): numero progressivo di invio nell'ambito della scadenza; vale 1 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente a seguito di richiesta da parte del Sistema Informativo che ne ha evidenziato gli errori;

Non sono ammessi nastri integrativi ma su richiesta del Centro Informativo dovrà essere nuovamente inviato tutto il file opportunamente corretto.

d) data di scadenza (8-13, 6, D.E.): è la data, espressa in giorno, mese ed anno relativa alla scadenza;

e) numero bobine (14-15, 2, D.E.): numero di bobine su cui sono contenuti i dati dei versamenti relativi alla scadenza considerata;

f) numero di ordine di bobina (16÷17, 2, D.E.): numero di ordine della bobina nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata;

g) numero di record tipo 1 inseriti nella bobina (18-27, 10, D.E.);

h) numero di record tipo 2 inseriti nella bobina (28÷37, 10, D.E.);

i) numero di record tipo 3, 4 e 5 inseriti nella bobina (38÷47, 10, D.E.);

l) numero di concessioni (48-50, 3, D.E.): numero di concessioni i cui dati sono registrati nella bobina;

m) Filler (51÷120, 70, D.E.): vale sempre zero.

90A3568

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 19 luglio 1990.

Ammissione al finanziamento dei progetti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Veneto, in attuazione dell'art. 2-*bis*, comma 5, della legge 4 agosto 1989, n. 283, relativo alla riduzione del carico di nutrienti sversati nel mare.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, con la legge 4 agosto 1989, n. 283;

Visto l'art. 2-*bis* della citata legge n. 283/1989 relativo alla riduzione del carico di nutrienti sversati nel mare;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 2-*bis* che assegna il potere di ordinanza al Ministero dell'ambiente per l'utilizzazione degli stanziamenti relativi al 1989 e di cui al comma 4 dello stesso articolo;

Considerato che il Comitato per la difesa del Mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, nella riunione del 27 luglio 1989, ha definito ed approvato, tra l'altro, le procedure per l'utilizzazione dei fondi relativi all'anno 1989 di cui al citato comma 5 dell'art. 2-*bis*;

Vista l'istruttoria tecnica effettuata dalla commissione tecnico-scientifica ed espletato il procedimento previsto dalla normativa dinanzi citata;

Visto l'elenco allegato al presente decreto contenente i progetti finanziati suddivisi per regioni proponenti;

Avvalendosi dei poteri conferiti ed in deroga ad ogni contraria norma;

Ordina:

Art. 1.

Sono ammessi al finanziamento in attuazione dell'art. 2-*bis*, comma 5, della legge 4 agosto 1989, n. 283, i progetti riportati nell'elenco allegato per le somme accanto a ciascuno indicate.

È autorizzato il pagamento a favore di ciascuna regione di un acconto pari al 20% dell'importo complessivamente finanziato.

Art. 2.

I presidenti pro-tempore delle regioni e delle province autonome interessate sono autorizzati a procedere all'affidamento, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, delle attività necessarie volte alla urgente realizzazione dei progetti di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

La regolare realizzazione delle attività di cui all'art. 1 è sottoposta al controllo, oltre che degli organi previsti in ogni singolo atto di affidamento, della stessa commissione di alta vigilanza, prevista ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 7652 del 30 dicembre 1989 per i seguenti compiti:

vigilare sul rispetto delle modalità tecniche e delle osservazioni e prescrizioni di cui all'allegato elenco esprimendo, in proposito, specifico parere anche ai fini della determinazione dei successivi importi da erogare, sulla base delle richieste documentate dai soggetti ammessi a finanziamento;

esprimere parere sugli eventuali fatti impeditivi alla regolare esecuzione delle attività segnalate dai soggetti ammessi al finanziamento;

relazionare periodicamente sullo stato di utilizzo dei finanziamenti anche in relazione ai tempi previsti per l'attuazione dei singoli interventi;

esprimere, altresì, parere sulle questioni comunque interessanti l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza su richiesta del Ministero.

Art. 4.

La commisione di vigilanza trasmette le risultanze delle proprie attività, i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui all'articolo precedente, al Ministero dell'ambiente.

I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.

Art. 5.

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione sono posti a carico dei soggetti beneficiari del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,40 per cento dei finanziamenti stessi. Tale somma verrà proporzionalmente erogata a valere sui singoli ratei di pagamento effettuati a favore del soggetto beneficiario.

Art. 6.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è assunto l'impegno di complessive lire 34.871,65 milioni, sul cap. 7708 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989.

Art. 7.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1990

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO

PROGETTI FINANZIATI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO DI NUTRIENTI SVERSATI A MARE (234 MLD - 1989)

SECONDA PROPOSTA DI FINANZIAMENTO

Legge n. 283/89. (Legge Adriatico). Art. 2-bis

Regione	Titolo progetto	Finanziamento concesso (ml)
Emilia-Romagna	Innovaz. tecnol. degli allev. suinicoli Fiorenzuola + 4 Com. (PC)	194.93
Emilia-Romagna	Innovaz. tecnol. degli allev. suinicoli Colecchio + 4 Com. (PR) .	1048.32
Emilia-Romagna	Innovaz. tecnol. degli allev. suinicoli Reggio Emilia + 29 Com. .	4915.70
Emilia-Romagna	Innovaz. tecnol. degli allev. suinicoli Modena + 16 Comuni. . . .	2047.30
Emilia-Romagna	Imp. tratt. siero da caseif. nei bacini Taro, Parma, Enza - (PR-RE).	5320.00
Emilia-Romagna	Sperim. per smalt. siero caseif. bacini Panaro, Secchia (MO-RE)	5594.40
Emilia-Romagna	Compost. reflui allev. suinicoli bacino Panaro (MO).	637.00
Emilia-Romagna	Imp. per trasformazione deiezioni suine bacino Panaro (MO) . . .	2240.00
Emilia-Romagna	Razional. impiego fitofarmaci, tecniche agr. biol. (MO-RE-PR-PC)	3500.00
Emilia-Romagna	Sviluppo assistenza impiego fertilizz. in agricol. (MO-RE-PR). .	1500.00
	Totale Emilia-Romagna (N.ro Prog. 10) . . .	26997.65
Marche	Bassa valle fiume Foglia: stralcio del progr. 1.	2400.00
	Totale Marche (N.ro Prog. 1) . . .	2400.00
Veneto	Cons. Com. Bolzano V., Quinto V., Torri Q., Grumolo A. (VI) str. 12D.	5474.00
	Totale Veneto (N.ro Prog. 1) . . .	5474.00
	TOTALE GENERALE *(N.ro Prog. 12)* . . .	34871.65

90A3542

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 agosto 1990.

Interventi per lavori di ripristino ambientale e bonifica della discarica nel comune di Massarosa, in provincia di Lucca. (Ordinanza n. 1994/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Massarosa n. 822 in data 5 settembre 1989 con la quale il sindaco viene autorizzato a chiedere un finanziamento di L. 2.200.000.000 per provvedere al ripristino ed alla bonifica della discarica dei rifiuti solidi urbani posta in località «Pioppogatto» in frazione di Piano del Quercione, a causa del grave pericolo ambientale da essa costituito sul territorio comunale e della vulnerabilità del sito interessato;

Vista la nota n. 13242 dell'11 settembre 1989 del sindaco di Massarosa in esecuzione della deliberazione di giunta sopracitata;

Vista la nota n. 412 dell'8 settembre 1989 con cui l'unità sanitaria locale denuncia, tra gli effetti del permanere della situazione in atto, possibili incendi nell'area della discarica con l'emissione di gas tossici, nonché la presenza di percolati che potrebbero non solo raggiungere la zona palustre del lago di Massaciuccoli che risulta pertanto minacciata, ma anche penetrare nella falda immediatamente sottostante per la assoluta mancanza di impermeabilizzazione del fondo della discarica stessa;

Vista la relazione tecnica con la descrizione delle opere di bonifica da eseguirsi;

Ravvisata la necessità di intervenire rapidamente onde eliminare il grave pericolo che oggi la discarica rappresenta per l'aspetto igienico-sanitario e per l'ambiente;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente con telex n. 9436/SI/AC del 30 luglio 1990;

Sentito il Ministero della sanità in sede di esame istruttorio;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Massarosa, in provincia di Lucca, un finanziamento di L. 2.200.000.000 per la realizzazione delle opere indicate in premessa, dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere indicate in premessa, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente appaltante una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere indicate in premessa, devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante.

Art. 5.

L'affidamento delle opere avverrà mediante trattativa privata che sarà preceduta da una gara esplorativa tra almeno dieci ditte altamente specializzate iscritte all'albo nazionale dei costruttori per la corrispondente categoria dei lavori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3601

ORDINANZA 9 agosto 1990.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana, comuni etnei e comune di Pedara. (Ordinanza n. 1996/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il programma regionale di sviluppo della regione siciliana approvato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di cui alla nota 1804/88 del 22 dicembre 1988 con il quale sono state finanziate le opere di approvvigionamento idrico per la provincia di Catania ed in particolare la condotta di adduzione dal serbatoio «S. Cuore» al nodo «Viscolari», per i comuni etnei, per lire 2.500 milioni e opere e impianti per l'adeguamento del pozzo «S. Cuore» in comune di Pedara, per lire 2.300 milioni;

Vista la nota del consorzio Acquedotto etneo esecutore delle opere n. 1356 del 12 febbraio 1990, con la quale si richiedono procedure d'urgenza in ordine alle due opere di cui sopra;

Vista la nota della prefettura di Catania numero 322/27.2.A./GAB. del 1° febbraio 1990 con la quale segnalando la critica situazione in atto, si richiede l'affidamento dei lavori al genio civile di Catania;

Vista la nota n. 150 C.T.D. del presidente della regione siciliana del 15 maggio 1990 che richiede l'intervento del Dipartimento della protezione civile per l'emissione di ordinanza acceleratíva delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori al fine di realizzare le opere entro la prossima stagione estiva;

Vista la propria ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Ravvisata la necessità di stabilire un congruo termine di tempo per l'affidamento delle opere disponendo procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve tempo possibile le crisi idriche segnalate dalla regione siciliana, limitando a sessanta giorni il periodo di tempo occorrente per le opere da affidare mediante gara ufficiosa;

Considerata l'opportunità di prevedere modalità per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti all'esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenze già effettuati;

Avvalendosi dei propri poteri e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana è disposta l'attuazione delle opere afferenti i territori della provincia di Catania per l'importo globale di lire 4.800 milioni.

Le opere, così come sono individuate nel programma regionale citato, e richiamate nelle premesse, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

L'affidamento delle opere mediante gara ufficiosa è di competenza dell'ufficio del genio civile di Catania territorialmente competente.

Art. 3.

Per l'affidamento dei lavori l'ente di cui all'art. 2 è autorizzato a derogare alle norme di cui all'art. 34 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985.

L'affidamento delle opere deve essere effettuato fra non meno di venti ditte altamente qualificate e iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi corrispondenti, e deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC, citata.

Art. 5.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

L'alta vigilanza su tutte le opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza sarà esercitata dall'assessorato ai lavori pubblici della regione Sicilia.

L'assessore ai lavori pubblici della regione Sicilia riferisce con propria relazione trimestrale, od ogni qual volta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere in rapporto allo stato dell'emergenza oggetto della presente ordinanza.

Art. 8.

L'onere complessivo per la realizzazione delle opere per l'importo di lire 4.800 milioni di cui alla presente ordinanza, che è imputato alla quota spettante alla regione Sicilia per il primo e il secondo programma regionale di sviluppo di cui alle delibere CIPE del 29 dicembre 1986 e del 3 agosto 1988, è già a disposizione della regione Sicilia che provvederà ai relativi adempimenti amministrativi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3602

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

CIRCOLARE 14 luglio 1990, n. 2385.

Criteri per l'esame dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca - F.S.R.A. legge n. 67/88, art. 15, terzo comma - Delibera CIPI 27 ottobre 1988.

All'Istituto mobiliare italiano - Servizio ricerca applicata
e, per conoscenza
Alla segreteria del CIPI

Ai fini dell'istruttoria dei progetti di formazione presentati sia in forma autonoma, sia collegati a progetti di ricerca applicata definiti autonomamente dai soggetti di cui all'art. 2, punto 1, della legge n. 46/82, codesto Istituto vorrà attenersi ai seguenti criteri, definiti, con l'intervento del comitato tecnico-scientifico, sulla base delle direttive dettate dalla delibera CIPI 27 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988.

1. «Personale in formazione» può considerarsi sia il personale in attività presso il soggetto proponente non in forza di formale rapporto di lavoro che il personale dipendente dallo stesso soggetto. Tale personale non dovrà aver superato i 29 anni al momento dell'inserimentonel progetto di formazione. Non è consentita la sostituzione del personale dopo l'inizio delle attività di formazione. Le attività di formazione possono essere svolte anche interamente all'estero.

2. Nella previsione delle ricadute occupazionali, il soggetto proponente è tenuto ad indicare le posizioni lavorative da ricoprire, precisando le mansioni delle nuove posizioni.

3. Il programma di formazione, avendo per oggetto esperienze operative di attività di ricerca applicata unite all'approfondimento di conoscenze specialistiche e gestionali inerenti ad attività di ricerca applicata, si considera collegato ad un progetto di R.A., ai sensi del punto 5 delle direttive CIPI del 27 ottobre 1988, ove lo stesso riguardi, sia nella esperienza operativa, sia negli approfondimenti specialistici, tematiche e/o discipline strettamente correlate al progetto di ricerca applicata.

4. Si intende svolto prevalentemente nel Mezzogiorno un progetto di formazione in cui i costi di formazione al Sud superino il 50% del costo complessivo ammissibile. Per costi di formazione al Sud devono intendersi tutti quelli sostenuti per attività di formazione svolte presso Università, strutture post-universitarie, società di ricerca del Fondo R.A. del Mezzogiorno o presso laboratori, centri di formazione situati nel Mezzogiorno dotati di competenze idonee a supportare il progetto di formazione.

Laddove alla conclusione del progetto i costi consuntivati non consentano di confermare il requisito di svolgimento prevalente nel Mezzogiorno previsto nelle risultanze istruttorie, l'I.M.I. sospenderà le erogazioni

relative al progetto di formazione, dandone comunicazione a questo Ministero per l'adozione dei relativi provvedimenti.

5. L'I.M.I. trasmetterà a questo Ministero le schede di preselezione nonché le risultanze istruttorie relative al progetto di formazione secondo le schede allegate (allegato 1, 1-*bis* e 2).

6. Per i progetti di attività di formazione professionale, pervenuti entro il 30 giugno 1990, non sarà necessaria la preselezione. La data di retroattività dei costi è, in ogni caso, quella del protocollo I.M.I. relativo alla presentazione della domanda.

7. Il progetto di formazione è ammissibile alle agevolazioni del Fondo speciale per la ricerca applicata anche se concluso alla data della delibera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, purché la relativa domanda sia stata presentata all'I.M.I. all'avvio delle attività di formazione.

8. La gestione del contratto di finanziamento sarà effettuata con le seguenti modalità:

a) viene corrisposta, a titolo di anticipo, la somma pari al 50% dell'importo deliberato.

L'I.M.I. provvederà al versamento dell'anticipo, dopo la stipula del contratto, entro sessanta giorni dalla dichiarazione del contraente attestante l'effettivo inizio del progetto di formazione, cioè l'inizio del programma di formazione per tutti i partecipanti previsti.

Il contraente potrà richiedere il versamento dell'anticipo anche quando l'inizio del progetto di formazione abbia riguardato solo parte dei formandi.

In tal caso l'anticipo sarà commisurato ad una frazione determinata dal rapporto fra il numero di partecipanti che hanno iniziato il programma di formazione alla data di richiesta del versamento ed il numero totale di partecipanti previsto;

b) il contraente è tenuto a comunicare all'I.M.I. ogni variazione che intenda apportare al progetto di formazione.

L'I.M.I. dovrà far presente a questo Ministero, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, tutte quelle variazioni che alterino il profilo originario del progetto di formazione;

c) nel caso di interruzione del progetto di formazione, il beneficiario del finanziamento è tenuto a darne comunicazione all'I.M.I. e a questo Ministero entro quindici giorni.

Qualora tale interruzione sia giustificata da motivi tecnici inerenti il progetto di formazione ritenuti fondati dall'I.M.I., il contraente dovrà restituire la eventuale quota dell'anticipo eccedente il finanziamento relativo ai costi ammissibili, maggiorata degli interessi al tasso previsto dal decreto ministeriale del Tesoro per i finanziamenti del fondo R.A. Verranno comunque riconosciuti al soggetto beneficiario i costi ammissibili sostenuti fino al momento della interruzione;

d) il contraente, a conclusione del progetto di formazione, trasmetterà all'I.M.I. una relazione tecnica sul programma svolto, comprensiva delle schede di valutazione dei partecipanti di cui al punto 5.3 delle direttive CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, nonché il dettaglio dei costi sostenuti.

Il pagamento a saldo dell'importo deliberato sarà effettuato dall'I.M.I., in una unica soluzione alla conclusione del progetto di formazione, dopo la verifica dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste nell'apposito capitolato tecnico;

e) in caso di inadempimento del contraente alle obbligazioni derivanti dal contratto di formazione, il contraente stesso è tenuto alla restituzione del doppio dell'anticipo;

f) il contraente costituisce garanzia per l'esatto adempimento del contratto.

Il valore della garanzia è pari al doppio dell'anticipo.

Il Ministro: RUBERTI

ALLEGATO 1

PROGETTO DI FORMAZIONE

Prat. ....
Legge 67/88

Scheda riassuntiva di dati dichiarati in domanda

AGGIORNAMENTO/NUOVA DOMANDA - Protocollo IMI del....................

Richiedente:

Iscrizione alla CCIAA.................. L. 46: art. 2, lettera ....

Cap. soc.: L./mil. ....; fa capo per il ....% a.........., per il ....% a ...., per il ...... % a ....

Precedenti Fondo R.A.: SI/NO - G/P.M. Sett. ind.le: .... pubbl./priv.

Oggetto del progetto di formazione:..

....

Partecipanti: n. ....

Costo dichiarato: L./mil......... prevalentemente nord-estero/sud

Durata: dal .... al ....

Il progetto di formazione è collegato al progetto di ricerca applicata della richiedente.................................. (prat. n. ....) . . . . SI/NO

Il progetto di formazione è presentato in forma autonoma. . . . . SI/NO

Ditta: Pratica

Tema ed obiettivi:..

....

Interesse tecnico-scientifico e industriale:..................................

....

Primi elementi di valutazione:

Il progetto contribuisce allo sviluppo dei servizi pubblici:. . . . . SI/NO

Influenza del progetto:

sullo sviluppo economico generale e sulla bilancia commerciale: . . . . SI/NO

sui problemi di pubblico interesse (ambiente, salute, sicurezza sul lavoro): . . . . SI/NO

Il progetto contribuisce al rafforzamento e alla promozione delle strutture di ricerca industriale nel Mezzogiorno:. . . . . SI/NO

Il progetto promuove la qualificazione professionale di giovani laureati o diplomati: . . . . SI/NO

Il progetto favorisce la cooperazione con enti o istituti pubblici, imprese, università, centri di ricerca (joint ventures industriali, scientifiche e tecnologiche): . . . . . SI/NO

Il progetto favorisce l'inserimento della ricerca italiana in programmi di portata internazionale: . . . . SI/NO

Il progetto è complementare o integrativo di progetti finalizzati del CNR, o dei programmi nazionali di ricerca di cui alla legge n. 46/1982, o dei programmi di altri enti di ricerca: . . . . SI/NO

Il progetto è inscrito in programmi di differenziazione produttiva: . . . . SI/NO

Il progetto è espressione di consorzi fra piccole e medie imprese: . . . . SI/NO

C. *Progetto di formazione:*

Al progetto di ricerca è collegato un progetto di formazione di n. .... ricercatori per L./mil. .... una durata di mesi .... a partire dal ...., da svolgere prevalentemente al nord-estero/sud.

(*) Dato non disponibile

PROPOSTA DEL COMITATO AL MINISTRO

....

....

ALLEGATO 1-*bis*

PROGETTO DI RICERCA E PROGETTO DI FORMAZIONE

Prog. ric. pr. ....
Prog. form. pr. ......
L. 46/82 e L. 67/88

Scheda riassuntiva di dati dichiarati in domanda

AGGIORNAMENTO/NUOVA DOMANDA - Protocollo IMI del ....

A. *Richiedente:*

Iscrizione alla CCIAA: .... L. 46: art. 2, lettera ....

Cap. soc.: L./mil. ....; fa capo per il ....% a........., per il ....% a ...., per il ....% a ....

Precedenti Fondo R.A.: SI/NO - G/P.M. Sett. Ind.le: .... Pubbl./priv.

Fatturato (L./mil.):	198...	198...	198...
Percentuale esportazione sul fatturato:			
Margine operativo lordo (L./mil.):	»	»	»
Ammortamento (L./mil.):	»	»	»
Utile netto (L./mil.):	»	»	»
Dipendenti n.	»	»	»
Fatturato per dipendente (L./mil.):	»	»	»
Addetti R & S n.:	»	»	»

Indice medio della spesa di R & S sul fatturato (%):

B. *Progetto di ricerca:* .... nord/sud

Durata: dal .... al .... luogo svolg. (preval.): ....

Costo dichiarato: L./mil. .... (pers. ...., sp. gen. ...., consulenze .... attrezzature ...., altri e imprevisti ....)

Disponibilità agli interventi di cui alla legge n. 346/1988: . . . . SI/NO

Anni × uomo previsti: ....

Agevolazioni pubbliche ottenute relative al progetto: ....

Licenze relative al progetto: ....

ALLEGATO 2

PROGETTO DI FORMAZIONE: . . . .

RISULTANZE ISTRUTTORIE

Prat. n. .... Legge 11 marzo 1988, n. 67
Prot. IMI ....
Preselezione ....
Doc. completa ....
C.E. IMI ....

Ditta n. ....

Richiedente: ....

Iscrizione alla CCIAA: .... L. 46: art. 2, lettera ....

Cap. soc.: L./mil. ....; fa capo per il ....% a........., per il ....% a ...., per il ....% a ....

Precedenti Fondo R.A.: SI/NO - Sett. ind.le: .... pubbl./priv.

Dimensioni dell'azienda: ....

....

Strutture di R & S aziendali, coinvolte nel progetto di formazione:

Oggetto del progetto di formazione (*): ....

Partecipanti n. ...., di cui n. .... dipendenti

Luogo svolg. (preval.): ....

Costo previsto: ....

Costo ammissibile: L./mil .... (personale in formazione ....; personale interno (**) .... docente e per gestione delle attività di formaz. ....; Sp. gen. comprensive di copertura assicurativa ....; commesse interne ....; attrezzature ....; materiali ....; prestazioni di università/strutture post-universitarie/società di ricerca Fondo R.A. .... altre prestazioni di terzi ....; viaggi .... recuperi; imprevisti ....) prevalentemente ....(%) nord-estero/sud; al netto di altri finanziamenti pubblici (........).

Ore di formazione cumulative (***): n. ...(Ditta .... Pratica)

Strutture universitarie, strutture post-universitarie, società di ricerca con la partecipazione del Fondo R.A. coinvolte nell'attività di formazione: ....

....

Durata .... mesi con inizio dal ...., Giudizio di merito formulato dall'Università di ...., su mandato della richiedente: riportato in allegato ....

Ricadute occupazionali: ....

....

Progetto/i di ricerca applicata a cui è collegato il progetto di formazione: ....

....
(Prat. n. ....). Tale progetto è in istruttoria/in attesa di delibera/deliberato.

Altre agevolazioni: ....

Giudizio complessivo di validità: positivo/negativo ....

(*) Figure e competenze professionali a cui è rivolto il progetto di formazione.
(**) Max 20% del costo del personale in formazione.
(***) A fronte del costo del personale in formazione.

90A3580

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 514ª seduta pubblica per giovedì 23 agosto 1990, alle ore dieci, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo sulla crisi nel Golfo Persico e sulle conseguenti decisioni del Consiglio dei Ministri.

90A3663

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubbliea è convocato in 430ª seduta pubblica per mercoledì 22 agosto 1990, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo sulla crisi nel Golfo Persico e sulle conseguenti decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri.

90A3664

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'istituto «La Casa», in Milano, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri

Il Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 27 luglio 1990, a completamento di quanto disposto con decreto interministeriale 22 giugno 1988, ha autorizzato l'istituto «La Casa», con sede in Milano, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, che stabilisce principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione, sul territorio nazionale, limitatamente alla regione Lombardia, anche per il Paese straniero di seguito indicato:

Colombia.

90A3583

Autorizzazione all'associazione «C.I.A.I.», in Milano, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri

Il Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 27 luglio 1990, a completamento di quanto disposto con decreto interministeriale 22 giugno 1988, ha autorizzato l'associazione «C.I.A.I.», con sede in Milano, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, che stabilisce principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione, sul territorio nazionale, anche per il Paese straniero di seguito indicato:

Etiopia.

90A3584

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Consorzio allevatori veneti - Co.Al.Ve.», in Noventa Padovana, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Consorzio allevatori veneti - Co.Al.Ve.», con sede in Noventa Padovana (Padova), costituita il 18 dicembre 1980 per rogito notaio Pietrogrande Luigi, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Alberto Varini.

90A3585

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 1° agosto 1990 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia la società «Sabaudia fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 1° agosto 1990 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia la società «Eurcarm S.r.l.», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 1° agosto 1990 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia la società «Magisa S.a.s. di Masturzi Mario e C.», con sede legale in Cassino (Frosinone), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

90A3550

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione all'istituto «Domus Mazziniana» in Pisa, a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1990, registro n. 8 Beni culturali, foglio n. 80, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'istituto «Domus Mazziniana», in Pisa, è stato autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dal dott. Amedeo Piraino, con testamento redatto per atto pubblico in data 4 gennaio 1988, repertorio n. 38434/1451, a rogito notaio Salvatore d'Avino.

90A3551

Modificazione allo statuto della Società medica chirurgica, in Bologna

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1990, registro n. 20 Beni culturali, foglio n. 273, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata approvata la modifica dello statuto della Società medica chirurgica, in Bologna.

90A3552

MINISTERO DEL TESORO

N. 154

Corso dei cambi dell'8 agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1165,950	1165,950	1166 —	1165,950	1165,950	1165,95	1165,690	1165,950	1165,950	1165,95
E.C.U.	1521,650	1521,650	1521 —	1521,650	1521,650	1521,65	1521,700	1521,650	1521,650	1521,65
Marco tedesco	731,780	731,780	731,25	731,780	731,780	731,78	731,780	731,780	731,780	731,78
Franco francese	218,360	218,360	218,50	218,360	218,360	218,36	218,350	218,360	218,360	218,36
Lira sterlina	2184,250	2184,250	2184 —	2184,250	2184,250	2184,25	2184,800	2184,250	2184,250	2184,25
Fiorino olandese	649,590	649,590	650 —	649,590	649,590	649,59	649,590	649,590	649,590	649,59
Franco belga	35,617	35,617	35,65	35,617	35,617	35,61	35,615	35,617	35,617	35,61
Peseta spagnola	11,928	11,928	11,95	11,928	11,928	11,92	11,929	11,928	11,928	11,92
Corona danese	192,010	192,010	192 —	192,010	192,010	192,01	192,030	192,010	192,010	192,01
Lira irlandese	1963,300	1963,300	1964 —	1963,300	1963,300	1963,30	1963,500	1963,300	1963,300	—
Dracma greca	7,453	7,453	7,45	7,453	7,453	—	7,451	7,453	7,453	—
Escudo portoghese	8,317	8,317	8,34	8,317	8,317	8,31	8,315	8,317	8,317	8,31
Dollaro canadese	1016,250	1016,250	1015 —	1016,250	1016,250	1016,25	1016,800	1016,250	1016,250	1016,25
Yen giapponese	7,768	7,768	7,78	7,768	7,768	7,76	7,763	7,768	7,768	7,76
Franco svizzero	870 —	870 —	869,50	870 —	870 —	870 —	870,410	870 —	870 —	870 —
Scellino austriaco	104,021	104,021	104 —	104,021	104,021	104,02	104,024	104,021	104,021	104,02
Corona norvegese	189,600	189,600	189,50	189,600	189,600	189,60	189,590	189,600	189,600	189,60
Corona svedese	199,820	199,820	199,50	199,820	199,820	199,82	199,780	199,820	199,820	199,82
Marco finlandese	311,140	311,140	311 —	311,140	311,140	311,14	311 —	311,140	311,140	—
Dollaro australiano	928,500	928,500	927 —	928,500	928,500	928,50	928,700	928,500	928,500	928,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,125
» 10% » » 1977-92	99,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,225
» » » 22- 6-1987/91	95,225
» » » 18- 3-1987/94	81,075
» » » 21- 4-1987/94	80,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,100
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	95,375
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,600
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,100
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,900
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,100
» » » Ind. 16- 8-1985/90	99,950
» » » » 18- 9-1985/90	100,125
» » » » 18-10-1985/90	100,125
» » » » 1-11-1983/90	100,550
» » » » 18-11-1985/90	100,325
» » » » 1-12-1983/90	100,700
» » » » 18-12-1985/90	100,500
» » » » 1- 1-1984/91	100,825
» » » » 17- 1-1986/91	100,500
» » » » 1- 2-1984/91	100,675
» » » » 18- 2-1986/91	100,350
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	100,125
» » » » 1- 4-1984/91	100,650
» » » » 1- 5-1984/91	100,725
» » » » 1- 6-1984/91	100,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,825
» » » »	1- 8-1984/91	100,700
» » » »	1- 9-1984/91	100,525
» » » »	1-10-1984/91	100,700
» » » »	1-11-1984/91	100,825
» » » »	1-12-1984/91	100,750
» » » »	1- 1-1985/92	100,825
» » » »	1- 2-1985/92	100,450
» » » »	18- 4-1986/92	100,375
» » » »	19- 5-1986/92	100,525
» » » »	20- 7-1987/92	100,425
» » » »	19- 8-1987/92	100,925
» » » »	1-11-1987/92	100,100
» » » »	1-12-1987/92	100,100
» » » »	1- 1-1988/93	99,850
» » » »	1- 2-1988/93	99,675
» » » »	1- 3-1988/93	99,725
» » » »	1- 4-1988/93	99,825
» » » »	1- 5-1988/93	100,400
» » » »	1- 6-1988/93	100,775
» » » »	18- 6-1986/93	100,075
» » » »	1- 7-1988/93	100,700
» » » »	17- 7-1986/93	100,075
» » » »	1- 8-1988/93	100,850
» » » »	19- 8-1986/93	99,175
» » » »	1- 9-1988/93	99,850
» » » »	18- 9-1986/93	99,675
» » » »	1-10-1988/93	100,050
» » » »	20-10-1986/93	98,700
» » » »	1-11-1988/93	100,050
» » » »	18-11-1986/93	98,650
» » » »	19-12-1986/93	99,475
» » » »	1- 1-1989/94	100,025
» » » »	1- 2-1989/94	99,800
» » » »	1- 3-1989/94	99,625
» » » »	15- 3-1989/94	99,650
» » » »	1- 4-1989/94	99,825
» » » »	1- 9-1988/94	98,575
» » » »	1-10-1987/94	98,625
» » » »	1-11-1988/94	99,275
» » » »	1- 1-1990/95	98,925
» » » »	1- 2-1985/95	99,975
» » » »	1- 3-1985/95	97,625
» » » »	1- 4-1985/95	97,475
» » » »	1- 5-1985/95	97,625
» » » »	1- 6-1985/95	97,900
» » » »	1- 7-1985/95	99,400
» » » »	1- 8-1985/95	98,525
» » » »	1- 9-1985/95	97,250
» » » »	1-10-1985/95	97,475
» » » »	1-11-1985/95	97,600
» » » »	1-12-1985/95	98,275
» » » »	1- 1-1986/96	98,175
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,975
» » » »	1- 2-1986/96	98,400
» » » »	1- 3-1986/96	98,250
» » » »	1- 4-1986/96	97,625
» » » »	1- 5-1986/96	97,775
» » » »	1- 6-1986/96	98,125
» » » »	1- 7-1986/96	98,425
» » » »	1- 8-1986/96	97,650
» » » »	1- 9-1986/96	97,475
» » » »	1-10-1986/96	95,225
» » » »	1-11-1986/96	95,425
» » » »	1-12-1986/96	96,675
» » » »	1- 1-1987/97	95,775
» » » »	1- 2-1987/97	95,775
» » » »	18- 2-1987/97	95,725
» » » »	1- 3-1987/97	95,700
» » » »	1- 4-1987/97	95,375
» » » »	1- 5-1987/97	95,825
» » » »	1- 6-1987/97	97,200
» » » »	1- 7-1987/97	96,525
» » » »	1- 8-1987/97	96,675
» » » »	1- 9-1987/97	96,675

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 9-1990	99,800
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,900
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,775
» » »	9,25%	1-10-1990	99,650
» » »	11,50%	1-10-1990	99,950
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,800
» » »	9,25%	1-11-1990	99,500
» » »	9,25%	1-12-1990	99,925
» » »	12,50%	1- 3-1991	101 —
» » »	11,50%	1-11-1991	99,425
» » »	11,50%	21-12-1991	99,100
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,300
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,175
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,250
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,950
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,475
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,550
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,250
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,325
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,175
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,400
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,150
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,450
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,050
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,950
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,950
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,350
» » »	12,50%	1- 9-1992	99 —
» » »	12,50%	1-10-1992	99,150
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,250
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,350
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,400
» » »	12,50%	1-10-1993	98,150
» » »	12,50%	1-11-1993	97,825
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,525
» » »	12,50%	17-11-1993	98,825
» » »	12,50%	1-12-1993	98,800
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,375
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,450
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,950
Certificati credito Tesoro E.C.U.	11,50%	20-10-1983/90	100,125
» » » »	11,25%	16- 7-1984/91	100,775
» » » »	8,75%	21- 9-1987/91	97,400
» » » »	8,50%	21- 3-1988/92	95,325
» » » »	8,50%	26- 4-1988/92	95,025
» » » »	8,50%	25- 5-1988/92	95,325
» » » »	10,50%	22-11-1984/92	100,200
» » » »	9,60%	22- 2-1985/93	99,125
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	100,100
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	96,900
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	95,400
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	94,200
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	93,400
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	95,800
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	92,500
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	95,800
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	95,750
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	90,325
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	98,700
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	89,175
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	98,775
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	98,700
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	98,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M08080

N. 155

Corso dei cambi del 9 agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1166,900	1166,900	1167,75	1166,900	1166,900	1166,90	1167,610	1166,900	1166,900	1166,90
E.C.U.	1520,650	1520,650	1522 —	1520,650	1520,650	1520,65	1520,700	1520,650	1520,650	1520,65
Marco tedesco	731,880	731,880	732,50	731,880	731,880	731,88	731,880	731,880	731,880	731,88
Franco francese	218,310	218,310	218,50	218,310	218,310	218,31	218,310	218,310	218,310	218,31
Lira sterlina	2182,500	2182,500	2185,50	2182,500	2182,500	2182,50	2182,500	2182,500	2182,500	2182,50
Fiorino olandese	649,730	649,730	651 —	649,730	649,730	649,73	649,730	649,730	649,730	649,73
Franco belga	35,585	35,585	35,64	35,585	35,585	35,58	35,589	35,585	35,585	35,58
Peseta spagnola	11,937	11,937	11,95	11,937	11,937	11,93	11,937	11,937	11,937	11,93
Corona danese	191,990	191,990	192 —	191,990	191,990	191,99	191,970	191,990	191,990	191,99
Lira irlandese	1964,200	1964,200	1964 —	1964,200	1964,200	1964,20	1963,900	1964,200	1964,200	—
Dracma greca	7,447	7,447	7,45	7,447	7,447	—	7,445	7,447	7,447	—
Escudo portoghese	8,311	8,311	8,34	8,311	8,311	8,31	8,311	8,311	8,311	8,31
Dollaro canadese	1015,850	1015,850	1019 —	1015,850	1015,850	1015,85	1015,900	1015,850	1015,850	1015,85
Yen giapponese	7,790	7,790	7,815	7,790	7,790	7,79	7,791	7,790	7,790	7,79
Franco svizzero	868,980	868,980	869,50	868,980	868,980	868,98	869 —	868,980	868,980	868,98
Scellino austriaco	104,019	104,019	104 —	104,019	104,019	104,01	104,024	104,019	104,019	104,01
Corona norvegese	189,500	189,500	189,50	189,500	189,500	189,50	189,530	189,500	189,500	189,50
Corona svedese	199,590	199,590	199,50	199,590	199,590	199,59	199,580	199,590	199,590	199,59
Marco finlandese	311,020	311,020	311 —	311,020	311,020	311,02	311,050	311,020	311,020	—
Dollaro australiano	932,500	932,500	934 —	932,500	932,500	932,50	932 —	932,500	932,500	932,50

Media dei titoli del 9 agosto 1990

Titolo	
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,450
» 10% » » 1977-92	101,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,150
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,275
» » » 22- 6-1987/91	95,225
» » » 18- 3-1987/94	80,800
» » » 21- 4-1987/94	79,950
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,525
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,050
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,550
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,200
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,050

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,50
» » » Ind. 16- 8-1985/90	99,950
» » » » 18- 9-1985/90	100,050
» » » » 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,500
» » » » 18-11-1985/90	100,250
» » » » 1-12-1983/90	100,725
» » » » 18-12-1985/90	100,375
» » » » 1- 1-1984/91	100,825
» » » » 17- 1-1986/91	100,325
» » » » 1- 2-1984/91	100,700
» » » » 18- 2-1986/91	100,350
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	100,125
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,600
» » » » 1- 6-1984/91	100,975

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,850
» » » »	1- 8-1984/91	100,700
» » » »	1- 9-1984/91	100,550
» » » »	1-10-1984/91	100,725
» » » »	1-11-1984/91	100,875
» » » »	1-12-1984/91	100,775
» » » »	1- 1-1985/92	100,925
» » » »	1- 2-1985/92	100,550
» » » »	18- 4-1986/92	100,350
» » » »	19- 5-1986/92	100,450
» » » »	20- 7-1987/92	100,450
» » » »	19- 8-1987/92	100,825
» » » »	1-11-1987/92	100,150
» » » »	1-12-1987/92	99,875
» » » »	1- 1-1988/93	99,875
» » » »	1- 2-1988/93	99,675
» » » »	1- 3-1988/93	99,600
» » » »	1- 4-1988/93	99,700
» » » »	1- 5-1988/93	100,400
» » » »	1- 6-1988/93	100,800
» » » »	18- 6-1986/93	100,050
» » » »	1- 7-1988/93	100,775
» » » »	17- 7-1986/93	100,025
» » » »	1- 8-1988/93	100,775
» » » »	19- 8-1986/93	99,075
» » » »	1- 9-1988/93	99,825
» » » »	18- 9-1986/93	98,550
» » » »	1-10-1988/93	100 —
» » » »	20-10-1986/93	98,650
» » » »	1-11-1988/93	99,975
» » » »	18-11-1986/93	98,650
» » » »	19-12-1986/93	99,475
» » » »	1- 1-1989/94	99,775
» » » »	1- 2-1989/94	99,700
» » » »	1- 3-1989/94	99,425
» » » »	15- 3-1989/94	99,550
» » » »	1- 4-1989/94	99,700
» » » »	1- 9-1988/94	98,475
» » » »	1-10-1987/94	98.675
» » » »	1-11-1988/94	98,450
» » » »	1- 1-1990/95	98,775
» » » »	1- 2-1985/95	99,900
» » » »	1- 3-1985/95	97,350
» » » »	1- 4-1985/95	97,150
» » » »	1- 5-1985/95	97,250
» » » »	1- 6-1985/95	97,875
» » » »	1- 7-1985/95	99,150
» » » »	1- 8-1985/95	98,650
» » » »	1- 9-1985/95	96,775
» » » »	1-10-1985/95	97,100
» » » »	1-11-1985/95	97,425
» » » »	1-12-1985/95	97,950
» » » »	1- 1-1986/96	98,050
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,975
» » » »	1- 2-1986/96	98,200
» » » »	1- 3-1986/96	98,150
» » » »	1- 4-1986/96	97,550
» » » »	1- 5-1986/96	97,575
» » » »	1- 6-1986/96	97,825
» » » »	1- 7-1986/96	98,175
» » » »	1- 8-1986/96	97,250
» » » »	1- 9-1986/96	97,300
» » » »	1-10-1986/96	97,825
» » » »	1-11-1986/96	95,125
» » » »	1-12-1986/96	96,100
» » » »	1- 1-1987/97	95,350
» » » »	1- 2-1987/97	95,475
» » » »	18- 2-1987/97	95,350
» » » »	1- 3-1987/97	95,325
» » » »	1- 4-1987/97	95,200
» » » »	1- 5-1987/97	95,400
» » » »	1- 6-1987/97	96,675
» » » »	1- 7-1987/97	95,725
» » » »	1- 8-1987/97	96,450
» » » »	1- 9-1987/97	96,600

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 9-1990	99,775
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,850
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,775
» » »	9,25%	1-10-1990	99,700
» » »	11,50%	1-10-1990	99,950
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,800
» » »	9,25%	1-11-1990	99,525
» » »	9,25%	1-12-1990	99,850
» » »	12,50%	1- 3-1991	101 —
» » »	11,50%	1-11-1991	99,400
» » »	11,50%	21-12-1991	98,975
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,125
» » »	9,25%	1- 2-1992	97 —
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,025
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,200
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,625
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,200
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,325
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,300
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,150
» » »	11,00%	1- 5-1992	96,950
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,200
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,425
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,150
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,950
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,450
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,150
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,950
» » »	12,50%	1-10-1992	99 —
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,100
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,425
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,375
» » »	12,50%	1-10-1993	97,900
» » »	12,50%	1-11-1993	97,725
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,250
» » »	12,50%	17-11-1993	98,600
» » »	12,50%	1-12-1993	98,100
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,075
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,175
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,475

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,025
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,750
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,325
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,225
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,925
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,225
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,200
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,125
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,950
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,900
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,300
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,200
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,325
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,800
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,800
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,650
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,150
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,700
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,200
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,775
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,300
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M09080

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 14 agosto 1990 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.550
Benzina super senza piombo	»	1.500
Benzina normale	»	1.500
Benzina agricola	»	640
Benzina pesca e piccola marina	»	1.452
Gasolio autotrazione	»	1.019
Gasolio agricoltura	»	503
Petrolio agricoltura	»	459
Gasolio pesca e piccola marina	»	301
Petrolio pesca e piccola marina	»	291

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	974	977	980	983	986
Petrolio (*)	»	699	702	705	708	711
Olio comb.le fluido	L./kg	576	579	582	585	588

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A3662

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

L. 1.000